

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 25/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dal Dr. Giorgio Cancellieri, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(37) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LAURO GALLI (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Riccione Calcio 1929), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 - (nota n. 701/1162 pf12-13/SS/vdb del 7.8.2013).

Letti gli atti;

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 7 agosto 2013 nei confronti di: Lauro Galli, all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD a.r.l. Riccione Calcio 1929, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento entro il termine previsto di 30 giorni così come disposto dal Collegio Arbitrale con C.U. n. 5 del 04.05.2013;

la Società SSD a r.l. Riccione Calcio 1929 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e allenatore di base.

Rilevato che i soggetti deferiti non si sono costituiti in giudizio e dunque non hanno depositato alcuna memoria difensiva.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Lauro Galli: inibizione per mesi 2 (due);

per la SSD a r.l. Riccione Calcio 1929: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 1.000,00 (mille).

Accertato in atti che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti aveva condannato la Società a pagare al proprio allenatore Sig. Francesco D'Altri la somma di € 830,00 e che la relativa liberatoria da parte del creditore interveniva soltanto in data 21 giugno 2013 e quindi successivamente al termine fissato di trenta giorni dalla comunicazione della decisione intervenuta in data 9 maggio 2013.

Valutato che il mancato pagamento nel termine di trenta giorni comporta la violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, comma 9, del CGS non può che essere accolto il deferimento disposto nei confronti del Presidente della Società e nei confronti della Società stessa a titolo di responsabilità diretta, pur meglio determinate le sanzioni richieste.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per Lauro Gallo: inibizione per mesi 1 (uno);

per la SSD a r.l. Riccione Calcio 1929: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Union Quinto), Società ASD UNION QUINTO - (nota n. 657/25 pf13-14/AM/seg del 5.8.2013).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 agosto 2013 nei confronti di: Andrea De Lazzari, nella qualità di Presidente all'epoca dei fatti della Società ASD Union Quinto, per rispondere delle violazioni:

dell'art. 94 ter, comma 11, NOIF e dell'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione della somma di € 1.400,00 in favore del calciatore Mattia Pezzato, sulla base di quanto disposto dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti con provvedimento del 20 maggio 2013, prot. 150/Cae 2012-2013, comunicato in data 20 maggio 2013 a mezzo raccomandata ricevuta in data 24 maggio 2013;

dell'articolo 1, comma 1, CGS, anche in relazione all'art. 91, comma 2, NOIF, per avere in qualità di Legale rappresentante della ASD Union Quinto, omesso di corrispondere le somme stabilite nel contratto con il calciatore Mattia Pezzato;

la Società ASD Union Quinto, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente.

Letta la memoria depositata in giudizio dalla ASD Union Quinto, a firma del vice Presidente Silvano Favarato, con la quale si attesta che il calciatore Mattia Pezzato ha ricevuto l'importo dovuto di € 1.400,00 in data 12 luglio 2013 come comprovato da allegata quietanza liberatoria sottoscritta in pari data.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Giuseppe Vescuso, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

per Andrea De Lazzari: inibizione per mesi 9 (nove);

per la ASD Union Quinto: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00).

Considerato che tale memoria costituisce piena ammissione per quanto attiene la prima violazione contestata essendo intervenuto il pagamento successivamente al termine previsto del 23 giugno 2013 (trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici) mentre consente di apprezzare che, in contrasto con quanto asserito nella seconda parte del deferimento, il pagamento in favore del calciatore è in effetti intervenuto.

Valutate le sanzioni richieste dalla Procura federale con riferimento alle violazioni effettivamente commesse.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

per Andrea De Lazzari: inibizione per mesi 2 (due);
per la Società ASD Union Quinto: 1 (un) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Torino Calcio Femminile), Società ASD TORINO CALCIO FEMMINILE ▪ (nota n. 1139/1185 pf12-13/GR/mg del 18.9.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza del difensore della Società deferita, finalizzato alla possibilità di concludere un accordo ai sensi dell'art. 23 CGS;
rilavata la mancata opposizione della Procura federale;
rinvia il procedimento alla riunione del 13 novembre 2013, ore 14.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 16 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(29) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO POMI (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora), Società ASD GINNASTICA CALCIO E SORA ▪ (nota n. 568/1158 pf12-13/AM/ma del 31.7.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società ASD Ginnastica e Calcio Sora, all'epoca dei fatti, Signor Augusto Pomi per rispondere della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 91 NOIF per avere volontariamente non osservato nei confronti del tesserato Calise Fabio Giuseppe gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari in materia di svolgimento dell'attività sportiva, in conformità al tipo di rapporto instaurato col tesseramento in data 30.1.2013; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche la Società citata.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Augusto Pomi e della ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) per la Società. Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Augusto Pomi: l'inibizione di mesi 1 (uno);
- Società ASD Ginnastica e Calcio Sora: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(44) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE PALELLA (all'epoca dei fatti Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota n. 840/1254 pf12-13/AM/ma del 28.8.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl, all'epoca dei fatti, Signor Salvatore Palella per rispondere della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 51, comma 1 del Regolamento L.N.D. per non avere provveduto al pagamento della somma di € 5.054,28 a fronte della richiesta inviata dalla LND - Dipartimento Interregionale di adempiere al "reintegro conto" nei termini indicati, e per avere inoltrato al detto Dipartimento un bonifico il cui contenuto sapeva di essere non veridico al solo fine di evitare il prelievo coattivo; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura federale ha deferito anche la Società citata.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per 12 (dodici) nei confronti di Salvatore Palella e della ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per la Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la grave violazione commessa, in particolare per quanto riguarda il bonifico non veridico, risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- Salvatore Palella: l'inibizione di mesi 12 (dodici);
- Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl: ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARRAS (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Capoterra 2000), Società ASD CAPOTERRA 2000 ▪ (nota n. 925/1145 pf12-13/MS/vdb del 5.9.2013).

La Procura federale della F.I.G.C., con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente della Società ASD Capoterra 2000, all'epoca dei fatti, Signor Mariano Marras per rispondere della violazione dell' art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 2 NOIF per non avere provveduto a stipulare con il proprio calciatore Saul Marrupe Bolea l'accordo economico relativo alle prestazioni sportive concernenti la determinazione delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali, benché il medesimo ne avesse fatto espressa richiesta; a titolo di

responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura federale ha deferito anche la Società citata.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Mariano Marras e della ammenda di €3.000,00 (€ tremila/00) per la Società.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la violazione commessa, risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Legale rappresentante della Società e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infigge le seguenti sanzioni:

- Mariano Marras: l'inibizione di 2 (due) mesi di inibizione;
- ASD Capoterra 2000: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 16 ottobre 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete